

N. R.G. 3217/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO**

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3217/2022 promossa da

- [REDACTED] (C.F. P [REDACTED]), rappresentato e difeso, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. LOFOCO ENRICO e dall'avv. PERATHONER CHRISTIAN, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in [REDACTED]

- parte attrice -

contro

- [REDACTED], in persona del procuratore [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, [REDACTED], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in [REDACTED]

- parte convenuta -

con oggetto: intermediazione finanziaria – invalidità contrattuale – inadempimento dell'intermediario – risoluzione – azione di restituzione – risarcimento del danno.

CONCLUSIONI

dei procuratori di parte attrice:

come da note scritte depositate in data 10.12.2023

“vaglia il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis,

1) in via principale: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, i contratti per l'acquisto di azioni della ██████████ ██████ risultano essere nulli, rispettivamente annullabili o risolti, e quindi ordinare alla ██████████ ██████ ██████ di restituire all'attore l'importo di Euro 46.842,79.-, o quella diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;

2) in via subordinata: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, ██████████ ██████████ ██████ è risultata gravemente inadempiente, rispettivamente non ha adempiuto correttamente la prestazione dovuta, e quindi condannarla al risarcimento dei danni sofferti dall'attore quantificati nell'importo di Euro 46.842,79.-, o quella diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;

3) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre a CAP ed IVA, come per legge, anche del procedimento di mediazione.

In via istruttoria (...)

dei procuratori di parte convenuta:

come da note scritte depositate in data 13.12.2023

“Vaglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE

- espungere dal fascicolo di ufficio la memoria di parte attrice ex art. 183, sesto comma, n.

1 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta dal [REDACTED] per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di responsabilità contrattuale proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex art 2946 c.c.;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione conseguente alla domanda di risoluzione proposta dal [REDACTED] per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di annullamento proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 1442 e 2935 c.c., per i motivi esposti in narrativa;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;

IN VIA SUBORDINATA

- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità, annullamento, risoluzione proposte da parte attrice in relazione alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di [REDACTED] alla restituzione delle somme versate dal sig. [REDACTED] in relazione alle operazioni di investimento oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo del sig. [REDACTED] per l'effetto, condannare il medesimo alla restituzione a [REDACTED] dei titoli oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato dal sig. [REDACTED] in ragione delle operazioni di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di [REDACTED] alla minor somma possibile in ragione del determinante concorso di colpa del sig. [REDACTED] per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.;

IN VIA ISTRUTTORIA (...)

Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. ALLEGAZIONI DELLE PARTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.10.2022 l'attore [REDACTED] ha evocato in giudizio la convenuta [REDACTED] al fine di ottenere l'accertamento della nullità o annullabilità o risoluzione dei contratti di acquisto di azioni della medesima banca conclusi negli anni per un controvalore complessivo di € 46.842,79,

con conseguente condanna della convenuta alla restituzione di tale importo, ovvero l'accertamento del grave inadempimento della medesima alle obbligazioni su di essa gravanti, con condanna al risarcimento del danno pari ad € 46.842,79.

L'attore ha esposto di aver acquistato negli anni complessivamente 3071 azioni della ██████ ██████ attualmente avrebbero perso oltre il 50% del valore. Secondo la prospettazione attorea si tratterebbe di un prodotto illiquido, non quotato su un mercato regolamentato e con un profilo di rischio "altissimo", il cui prezzo verrebbe arbitrariamente stabilito dalla banca stessa. La convenuta avrebbe proceduto alla vendita non effettuando alcuna consulenza e non tenendo conto delle caratteristiche dell'investitore, privo di conoscenze finanziarie e con una scarsa propensione al rischio. La banca non avrebbe pertanto adempiuto agli obblighi informativi sulla stessa gravanti ai sensi dell'art. 21 TUF ed avrebbe violato l'art. 27 del Regolamento Consob n. 16190/2007, non segnalando il conflitto di interessi e l'asimmetria connotanti l'operazione. La convenuta avrebbe inoltre omesso qualsivoglia valutazione di adeguatezza ed appropriatezza. A detta dell'attore, la gravità dei riportati inadempimenti giustificherebbe la risoluzione degli ordini di acquisto. Con riguardo ai diritti azionari non sarebbe in ogni caso predicabile un'eventuale prescrizione, in quanto la stessa non decorrerebbe dagli acquisti delle azioni, bensì dal verificarsi del danno.

Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 26.01.2023, ██████ ██████ ha contestato quanto *ex adverso* dedotto, allegando quanto segue:

- in data 6 novembre 2007 il signor ██████ ██████ avrebbero sottoscritto il "contratto servizi di investimento" n. 7267800;
- alla sottoscrizione del contratto la Banca avrebbe provveduto a consegnare al cliente i documenti relativi alle "informazioni generali ██████ ██████ ██████" alle "condizioni economiche", al "conflitto di interessi", alla "politica di esecuzione degli

ordini” e alla “politica di gestione degli incentivi”;

- la banca avrebbe provveduto a richiedere al ██████████ le informazioni relative alla sua situazione finanziaria, all’esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e agli obiettivi di investimento mediante la compilazione della apposita “*Scheda di profilo e classificazione del cliente*” sottoscritta dal cliente;
- fra le risposte fornite all’interno del questionario, il ██████████ avrebbe espressamente affermato di conoscere le azioni della banca;
- nel novembre 2008 e nell’ottobre 2009 la banca avrebbe provveduto ad aggiornare le informazioni fornite dal ██████████ mediante ulteriori questionari di profilatura;
- a seguito della sottoscrizione di un ordine di acquisto di n. 540 azioni nel settembre 2011 il ██████████ avrebbe richiesto di essere ammesso come socio della banca;
- in data 13 ottobre 2011 il ██████████ avrebbe sottoscritto un ordine di acquisto di n. 330 azioni;
- in data 17 gennaio 2012 il ██████████ avrebbe sottoscritto un ordine di acquisto di n. 550 azioni; per tale operazione, il cliente non si sarebbe avvalso del servizio di consulenza ed avrebbe agito di propria iniziativa; la Banca avrebbe svolto la verifica di appropriatezza tra lo strumento finanziario e le informazioni rilasciate dal cliente con il questionario MiFID, rilevando e comunicando il conflitto di interesse e che il titolo non era quotato;
- in data 13 novembre 2012 il ██████████ avrebbe aderito all’aumento di capitale per “*l’offerta in opzione agli azionisti di massime n. 3.467,031 Azioni ordinarie* ██████████”, sottoscrivendo il relativo modulo di adesione ed esercitando il proprio diritto di opzione, acquistando dunque n. 142 azioni, nonché chiedendo di sottoscrivere n. 438 azioni eventualmente rimaste inoprate per un controvalore complessivo di € 10.643,00;

- in data 3 dicembre 2015 il signor ██████████ aderito all'aumento di capitale per "l'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 4.987.123 Azioni ordinarie ██████████ ██████████ di nuova emissione", sottoscrivendo il relativo modulo di adesione ed esercitando il proprio diritto di opzione, acquistando così n. 222 azioni nonché chiedendo di sottoscrivere n. 299 azioni eventualmente rimaste inoptate per un controvalore complessivo di € 10.003,20;

- all'atto della sottoscrizione dell'"offerta in opzione agli azionisti di massime n. 4.987.123 Azioni ordinarie ██████████ di nuova emissione" nel 2015, la banca avrebbe anche consegnato al cliente una specifica "scheda prodotto", sottoscritta per ricezione dal ██████████, in cui sarebbero dettagliatamente illustrati i principali fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti.

In diritto, la convenuta ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione avversaria con riferimento ad ogni acquisto di azioni antecedente al 12 ottobre 2012.

Ha quindi chiesto la reiezione delle domande attoree per le ragioni di seguito specificate:

- la banca e i suoi funzionari avrebbero compiutamente fornito al ██████████ l'informativa prescritta per legge, non omettendo alcun dato rilevante e provvedendo puntualmente alla profilatura dello stesso;
- il signor ██████████ dichiarato un profilo "aggressivo";
- la banca avrebbe pubblicato e depositato in data 2 novembre 2012 presso la Consob i Prospetti informativi, ivi compresa altresì la Nota di Sintesi, contenenti dettagliata e chiara descrizione delle caratteristiche e dei rischi delle azioni di cui è causa;
- i predetti documenti sarebbero stati messi a disposizione del pubblico e il convenuto, sottoscrivendo la scheda di adesione, avrebbe confermato di aver preso visione degli stessi;
- analogamente, per l'operazione di aumento di capitale del 2015 la banca avrebbe messo a disposizione il prospetto, che il ██████████ avrebbe riconosciuto di aver visionato;

- per le operazioni oggetto di causa la banca avrebbe inoltre fornito al cliente la scheda prodotto relativa alle azioni compravendute;
- le contestazioni in ordine alla presunta violazione delle disposizioni in materia di adeguatezza/appropriatezza risulterebbero contraddette dal profilo di rischio dichiarato dal convenuto;
- con riferimento all'acquisto di n. 550 azioni del gennaio 2012, il cliente avrebbe agito di propria iniziativa, senza avvalersi della consulenza della banca; la banca, pertanto, non operando in regime di consulenza, avrebbe correttamente svolto il test di appropriatezza tra il prodotto/strumento finanziario e le informazioni rilasciate dal cliente con il questionario MiFID, dal quale sarebbe risultato che l'operazione risultava appropriata al profilo del cliente; lo stesso sarebbe stato inoltre avvisato del conflitto d'interesse sussistente e del fatto che il titolo non fosse quotato;
- quanto precede varrebbe anche per la sottoscrizione di azioni in aumento di capitale del novembre 2012, avvenuta parimenti su iniziativa del cliente;
- per quanto attiene alla sottoscrizione di azioni in aumento di capitale del dicembre 2015, la banca avrebbe eseguito la verifica di adeguatezza tra il prodotto/strumento finanziario e le informazioni rilasciate dal ██████████ con il questionario MiFID; l'operazione sarebbe risultata "adeguata" rispetto al profilo del cliente;
- parte attrice non avrebbe comunque in alcun modo dimostrato l'illiquidità delle azioni per cui è causa;
- le domande di nullità e annullamento non sarebbero state motivate dall'attore e sarebbero in ogni caso infondate, discorrendosi della presunta violazione di regole di condotta;
- con specifico riguardo all'annullamento, l'attore sarebbe stato pienamente consapevole della natura, delle caratteristiche e dei rischi connessi alle operazioni oggi contestate, da ritenersi comunque convalidate alla luce della condotta del ██████████;

- alla luce di quanto precede non sarebbe ravvisabile un grave inadempimento della banca;
- in caso di accertamento dell'invalidità ovvero della risoluzione dei contratti *de quibus* l'attore dovrebbe essere condannato alla restituzione delle azioni della banca, ovvero del relativo controvalore, nonché di ogni ulteriore importo, dividendo, utile o plusvalenza incassata;
- l'attore avrebbe poi omesso di dettagliare la domanda di risarcimento;
- essendo lo strumento finanziario ancora detenuto dal cliente, lo stesso non avrebbe patito alcun danno certo ed attuale: la minusvalenza subita sarebbe meramente potenziale e potrebbe essere compensata da futuri aumenti di valore
- i presunti danni sarebbero del resto attribuibili *ex art.* 1227 c.c. anche alla condotta dell'attore, che, ricevuti gli estratti conto periodici, mai contestati, avrebbe ben potuto attivarsi per tempo, al fine di chiedere spiegazioni in merito all'andamento del proprio portafoglio ovvero ordinare il disinvestimento dei titoli per cui è causa;
- priva di fondamento sarebbe infine la richiesta condanna al pagamento di rivalutazione e interessi.

La causa non ha richiesto attività istruttoria e dunque, all'esito della fase di trattazione, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni.

Con note scritte tempestivamente depositate ai sensi dell'art. 127-*ter* c.p.c. le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate e con ordinanza d.d. 15.12.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c., scaduti in data 04.03.2024.

2. SULL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA MEMORIA EX ART. 183, COMMA 6, N. 1, C.P.C. DI PARTE ATTRICE.

Preliminarmente occorre procedere alla disamina delle eccezioni in rito sollevate da B. [REDACTED]

Parte convenuta ha dedotto, in particolare, che l'attore, nella prima memoria *ex art. 183*, comma 6, c.p.c., non si sarebbe limitato a precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, ma avrebbe replicato alla comparsa di costituzione e risposta avversaria.

L'eccezione d'inammissibilità deve essere disattesa.

Sul punto si osserva come il codice di rito perimetri il contenuto della memoria *ex art. 183*, comma 6, n. 1 c.p.c. in termini ampi, discorrendo di precisazione o modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Nell'ambito della precisazione rientrano indubbiamente anche le repliche a contestazioni o eccezioni *ex adverso* formulate, stante la funzione di definire il quadro delle questioni di fatto e di diritto che costituiscono il *thema decidendum ac probandum*. Le mere difese risultano del resto proponibili in ogni fase del giudizio, non soggiacendo ad alcuna preclusione. Alla luce di tali considerazioni e del contenuto della memoria attorea deve pertanto escludersi l'eccepita inammissibilità.

3. SULLE AZIONI DI NULLITÀ E DI ANNULLAMENTO.

Nelle conclusioni rassegnate, parte attrice ha domandato l'accertamento della nullità ovvero l'annullamento dei contratti di acquisto di azioni.

Le domande di accertamento della nullità e di annullamento sono infondate e devono essere rigettate.

Nei propri atti, parte attrice non ha specificato i fatti costitutivi alla base delle domande in considerazione, essendosi limitata a descrivere la vicenda per cui è causa, rappresentata dall'acquisto di azioni della █████ █████ █████ █████ █████ mediante più operazioni, nell'ambito delle quali l'intermediario non avrebbe fornito le informazioni prescritte e non avrebbe adempiuto agli obblighi sullo stesso incumbenti.

Viene dunque in rilievo l'asserita violazione delle regole di comportamento dettate dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria (di seguito per brevità anche “TUF”).

In base a principio di diritto consolidato nella giurisprudenza, le regole di comportamento si distinguono nettamente dalle regole inderogabili di validità. Solo alla violazione di queste ultime può conseguire la nullità del contratto, mentre la violazione delle prime può comportare una responsabilità precontrattuale o contrattuale. Giova richiamare al riguardo la fondamentale pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, n. 26724 del 19.12.2007: *“In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod.*

civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso." (cfr. anche Cass. civ., Sez. III, ord. 31.05.2021, n. 15099).

Con riguardo alla domanda di annullamento, parte attrice non ha dedotto alcuna circostanza astrattamente integrante una violenza o un dolo a suo danno, non potendosi ascrivere a tali categorie l'asserita condotta omissiva della convenuta. Neppure sono ravvisabili gli estremi di un errore, posto che gli obblighi informativi che si assumono violati non attengono alla natura e all'oggetto del contratto, bensì ad elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 17.05.2023, n. 13446: *"In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, che devono essere assolti prima dell'acquisto dei prodotti finanziari, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonei a integrare l'ipotesi di annullabilità del contratto per errore, giacché la doglianza dell'investitore inerente all'acquisto di un titolo privo del positivo andamento sperato resta confinata nell'irrilevante sfera dei motivi."*).

4. SULL'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DEDOTTO DA PARTE ATTRICE.

4.1. Normativa applicabile.

Lo scrutinio in ordine all'esatto adempimento della convenuta agli obblighi contrattuali su di essa gravanti rende opportuno un breve richiamo della normativa in materia di servizi di investimento.

L'art. 21, comma 1, TUF prevede che:

"Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

- b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;*
- c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;*
- d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.”*

L'art. 23, comma 6, del TUF stabilisce poi che:

“Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.”

Le disposizioni del TUF trovano attuazione, *ratione temporis*, nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Reg. Intermediari), che ha sostituito il precedente Regolamento n. 11522 del 1988.

L'art. 27 del Reg. Intermediari dispone, in particolare, che:

“1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.

2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono:

- a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;*
- b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni*

orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;

c) alle sedi di esecuzione, e

d) ai costi e oneri connessi.”

Rilevano in questa sede altresì gli artt. 39 e 40 del Reg. Intermediari, i quali prescrivono che gli intermediari, nella prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, valutino l'adeguatezza dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari raccomandati rispetto alla conoscenza ed esperienza del cliente, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento.

Il predetto obbligo di condotta si esplica attraverso l'acquisizione di una serie di informazioni dal cliente, l'attribuzione di un profilo di rischio e l'adozione di una raccomandazione personalizzata in relazione allo specifico investimento.

Gli artt. 41 e 42 Reg. Intermediari stabiliscono invece che, nei servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, gli intermediari siano tenuti alla diversa e meno pregnante valutazione di appropriatezza dell'investimento, volta alla verifica che *“il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta”* (art. 42, comma 1). Anche tale adempimento trova attuazione in un'apposita avvertenza da fornire al cliente: *“Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.”* (art. 42, comma 3).

Il successivo art. 43 ammette poi la prestazione di servizi di mera esecuzione o ricezione di ordini, c.d. *execution only*, senza lo svolgimento delle valutazioni di appropriatezza e adeguatezza, in presenza delle seguenti condizioni:

“a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi;

b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;

c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;

d) l’intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse.”

4.2. Sul rapporto contrattuale e le operazioni oggetto di causa.

Il rapporto contrattuale per cui è causa è regolato dal contratto quadro d.d. 06.11.2007 (cfr. doc. 1 fasc. parte convenuta).

Parte convenuta ha provato documentalmente di aver provveduto alla profilatura del signor ██████ producendo i questionari dal medesimo sottoscritti in data 06.11.2007, 14.11.2008, 12.10.2009 (cfr. doc. 2, 3, 4 e 5 fasc. di parte convenuta; cfr. anche doc. 4 fasc. attoreo). Nei citati questionari viene attribuito all’attore un *“profilo investitore aggressivo”*, dichiarando lo stesso, tra l’altro: a) di conoscere tutte le tipologie di strumenti finanziari indicate, ivi incluse le azioni della ████████████████████; b) di avere come obiettivo di investimento *“un significativo accrescimento del capitale, sopportando anche il rischio di forti oscillazioni e delle correlate perdite”*; c) di effettuare una pluralità di operazioni di negoziazione titoli all’anno.

Oggetto di controversia è la condotta della convenuta in relazione alle seguenti operazioni, provate documentalmente:

- i) acquisto in data 01.09.2011 di 540 azioni al prezzo di € 18,35 ciascuna (cfr. doc. 6 fasc. di parte convenuta);
- ii) acquisto in data 13.10.2011 di 330 azioni al prezzo di € 18,35 ciascuna (cfr. doc. 8 fasc. di parte convenuta);
- iii) acquisto in data 17.01.2012 di 550 azioni al prezzo di € 18,35 ciascuna (cfr. doc. 9 fasc. di parte convenuta);
- iv) adesione in data 13.11.2012 ad aumento di capitale per l'”*Offerta in Opzione agli azionisti di massime n. 3.467.031 Azioni ordinarie* [REDACTED] [REDACTED] con acquisto di 142 azioni in esercizio del diritto di opzione e richiesta di sottoscrizione di ulteriori 438 azioni eventualmente rimaste inoptate, a prezzo di € 18,35 per azione (cfr. doc. 10 fasc. di parte convenuta);
- v) adesione in data 03.12.2015 ad aumento di capitale per l'”*Offerta in Opzione agli azionisti di massime n. 4.987.123 azioni ordinarie* [REDACTED] [REDACTED] *nuova emissione*”, con acquisto di 222 azioni in esercizio del diritto di opzione e richiesta di sottoscrizione di ulteriori 299 azioni eventualmente rimaste inoptate, al prezzo di € 19,20 per azione (cfr. doc. 11 fasc. di parte convenuta).

4.3. Sull'eccezione di prescrizione.

Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta in relazione alle operazioni anteriori al 12.10.2012.

L'eccezione deve essere disattesa.

Ai sensi dell'art. 2935 c.c. “*La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*”. Il termine di prescrizione decennale, cui sono sottoposti i diritti alla risoluzione e al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, decorre pertanto “*non dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo ma dal momento in cui, rispettivamente, ha luogo l'inadempimento e si concreta la manifestazione oggettiva del*

danno, avendo, cioè, riguardo all'epoca di accadimento del fatto lesivo, per come obiettivamente percepibile e riconoscibile, e non al dato soggettivo della conoscenza della mancata attuazione della prestazione dovuta e del maturato diritto risarcitorio da parte del creditore, conoscenza che potrebbe essere colpevolmente ritardata pure per incuria del medesimo titolare del diritto (arg. ancora da Cass. Sez. 2, 28/01/2004, n. 1547; nonché da Cass. Sez. 2, 07/04/2016, n. 6747; Cass. Sez. 2, 15/11/2016, n. 23236)." (cfr. Cass. civ., Sez. II, 25.01.2018, n. 1889).

Assume pertanto rilievo il momento in cui il fatto lesivo, vale a dire l'inadempimento, è obiettivamente percepibile e riconoscibile.

Poiché l'attore lamenta, principalmente, di non aver ricevuto dalla convenuta un'adeguata informativa in ordine alle caratteristiche e al rischio delle azioni acquistate, la percepibilità e riconoscibilità del fatto lesivo deve essere ricollegata al momento in cui lo stesso, tenendo una condotta diligente, avrebbe potuto acquisire *aliunde* dette informazioni. In proposito si rileva che solo nella scheda prodotto sottoscritta dall'attore in data 03.12.2015 (cfr. doc. 11 fasc. di parte convenuta) la convenuta dà nel dettaglio conto del "*profilo di rischio alto*" delle azioni, nonché degli specifici rischi, tra cui l'illiquidità e la determinazione del prezzo di offerta da parte dell'emittente. Negli estratti conto periodici inviati al cliente le azioni per cui è causa sono qualificate come illiquide a partire dal 31.12.2016 e solo successivamente a tale data si riscontra un'apprezzabile e progressiva diminuzione del valore delle stesse (cfr. doc. 14B fasc. di parte convenuta). Deve pertanto ritenersi che l'inadempimento in oggetto fosse riconoscibile unicamente dal 03.12.2015 e che solo da tale data l'attore potesse esercitare i diritti dallo stesso nascenti. Ciò vale sia per il diritto al risarcimento del danno che per il diritto potestativo alla risoluzione, con le connesse azioni restitutorie e di ripetizione.

Avendo notificato in data 12.10.2022 l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio

L'attore non è dunque incorso nella prescrizione dei diritti azionari.

4.4. Sulle operazioni di acquisto d.d. 01.09.2011, 13.10.2011 e 17.01.2012.

Giova esaminare partitamente le singole operazioni concluse dalle parti.

Con riguardo agli acquisti di 540 azioni in data 01.09.2011, di 330 azioni in data 13.10.2011 e di 550 azioni in data 17.01.2012 si rileva che la convenuta non ha in alcun modo provato di aver assolto agli obblighi informativi che incombevano sulla stessa in base all'art. 21 TUF e all'art. 27 Reg. Intermediari.

Secondo giurisprudenza costante *“In tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva rigettato le domande dell'investitore sul rilievo che, all'epoca, l'investimento in bond argentini non presentava una particolare rischiosità, in quanto gli obblighi informativi devono essere assolti dall'intermediario indipendentemente dalla rischiosità dell'investimento).”* (Cass. civ., Sez. I, ord. 20.06.2022, n. 19891; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, ord. 13.03.2023, n. 7288).

L'esperienza e le conoscenze dell'investitore non esonerano dunque dall'assolvimento degli obblighi informativi prescritti dalle richiamate norme, posto che i servizi resi dall'intermediario devono consentire anche all'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi la possibilità di valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di

rischio che gli sono stati segnalati (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 31.08.2020, n. 18153; Cass. civ., Sez. I, ord. 28.07.2020, n. 16126). Gli obblighi informativi in considerazione non vengono meno neppure nell'ipotesi in cui l'operazione abbia luogo su richiesta dell'investitore, in quanto anche in una simile eventualità l'intermediario è tenuto ad una condotta diligente e deve fornire le informazioni necessarie a garantire che l'investitore compia una scelta consapevole.

Nella presente vertenza la convenuta, a tanto onerata ai sensi dell'art. 23, comma 6, TUF, non ha provato di aver fornito all'attore informazioni sulle azioni Banca Popolare dell'Alto Adige oggetto di negoziazione e sugli specifici rischi ad esse connessi. Nello specifico, non risulta dimostrato che l'attore sia stato adeguatamente reso edotto delle implicazioni legate all'acquisto di azioni non quotate in mercati regolamentati, in particolare per quanto riguarda il rischio di illiquidità.

L'obbligo informativo non può invero considerarsi soddisfatto attraverso l'inserimento nel contratto quadro di una generale descrizione dei vari strumenti finanziari ovvero mediante l'avvertenza che il titolo negoziato non è quotato. Deve infatti ritenersi necessaria la dimostrazione di aver reso edotto il cliente in ordine alle caratteristiche e ai rischi dello specifico strumento finanziario oggetto dell'operazione. Una simile dimostrazione non è ricavabile dai documenti in atti, né sono stati offerti altri mezzi di prova al riguardo.

L'assolvimento all'obbligo in considerazione non può del resto considerarsi provato sulla base della dichiarazione, resa dall'attore nei questionari d.d. 06.11.2007, 14.11.2008, 12.10.2009 (cfr. doc. 2, 3, 4 e 5 fasc. di parte convenuta; cfr. anche doc. 4 fasc. attoreo), di conoscere le azioni della Banca Popolare dell'Alto Adige e i rischi connessi. Una simile dichiarazione, risolvendosi nella generica formulazione di un giudizio e non in un'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, non può assumere valore di confessione stragiudiziale *ex art. 2735 c.c.* e non è comunque idonea a dare conto di quali

concrete informazioni siano state fornite al cliente in ordine allo specifico prodotto finanziario (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18.11.2019, n. 29899; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 06.07.2012, n. 11412: “*In tema d’intermediazione finanziaria, la dichiarazione del cliente, contenuta nell’ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dà atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del “grado di rischio”, non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all’altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio, ed è, inoltre, inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica circa l’avvenuta completezza dell’informazione sottoscritta dal cliente.”).*

A fronte della contestazione dell’investitore in ordine all’effettiva conoscenza degli strumenti acquistati spetta quindi all’intermediario provare di aver garantito un’adeguata informazione del medesimo.

In difetto della predetta prova, deve accertarsi l’inadempimento della convenuta agli obblighi informativi su di essa gravanti.

4.5. *Sull’adesione all’aumento di capitale 2012.*

Con riguardo all’adesione in data 13.11.2012 all’aumento di capitale per l’*“Offerta in Opzione agli azionisti di massime n. 3.467.031 Azioni ordinarie* ██████████

██████████ deve parimenti accertarsi l’inadempimento della convenuta agli obblighi informativi derivanti dall’art. 21 TUF e dall’art. 27 Reg. Intermediari.

In proposito si rileva che il prospetto informativo depositato presso la Consob (cfr. doc. 10A fasc. di parte convenuta) riporta la seguente avvertenza: “*Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, i destinatari delle Offerte sono invitati a*

valutare i fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti. Investimento in Azioni Per valutare se le Azioni della ██████████ oggetto dell' Offerta siano compatibili con i propri obiettivi di investimento, i destinatari dell' Offerta sono invitati, tra l'altro, a tener conto che le Azioni presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, per cui in sede di disinvestimento potrebbero sorgere difficoltà di smobilizzo. Per difficoltà di smobilizzo si intende che gli aderenti all'Offerta potrebbero avere difficoltà nel vendere le Azioni, in quanto gli ordini di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite e, conseguentemente, non essere eseguiti.”

Il capitolo IV del prospetto riporta poi i fattori di rischio connessi agli strumenti finanziari offerti, tra cui il rischio connesso all'investimento in titoli non quotati e il rischio di liquidità.

Nella scheda di adesione sottoscritta dall'attore lo stesso ha dichiarato “(i) di essere a conoscenza che, a seguito di approvazione Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) comunicata in data 30.10.2012, è stato pubblicato il prospetto (il “Prospetto”) predisposto ai fini dell'offerta (l'“Offerta”) della azioni ██████████ (le “Azioni”); (ii) di essere a conoscenza che copia del Prospetto è messo a disposizione gratuitamente presso la sede e le filiali dell'Emittente nonché sul sito www.bancapopolare.it; (iii) di aver esaminato, in particolare, i rischi tipici relativi all'Emittente e al settore nel quale questi opera nonché relativi all'investimento in Azioni, riportati nella Sezione Prima, Capitolo IV del Prospetto, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento” (cfr. doc. 10 fasc. di parte convenuta). La riportata dichiarazione, alla luce delle considerazioni testé svolte, non può essere qualificata in termini di confessione stragiudiziale e nella sua genericità non è idonea a

dimostrare l'avvenuto adempimento degli obblighi informativi dell'intermediario.

Deve d'altra parte osservarsi come parte attrice abbia altresì lamentato la mancata consegna, ad opera della convenuta, della documentazione prescritta. Con l'art. 38 del contratto quadro (cfr. doc. 1 fasc. di parte convenuta) la Banca Popolare dell'Alto Adige ha assunto l'obbligo di consegnare, prima della sottoscrizione di un prodotto, il documento di acquisto o sottoscrizione, il prospetto informativo o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla normativa di riferimento. La clausola prevede in particolare che *“La Banca, prima della sottoscrizione del Prodotto dal parte del Cliente, provvede a consegnare al medesimo il documento di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto informativo o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla Normativa di Riferimento”*. Dal tenore letterale della pattuizione emerge chiaramente l'impegno di consegnare tutti i documenti prescritti, indipendentemente dalla sussistenza di un obbligo normativo alla consegna. Il plurale *“prescritti”* risulta infatti evidentemente riferito ai documenti e non alla consegna. Nel caso di specie, parte convenuta non ha in alcun modo provato di aver consegnato all'attore il prospetto informativo. Ne consegue che parte convenuta, anche sotto questo profilo, è incorsa in un inadempimento contrattuale.

4.6. Sull'adesione all'aumento di capitale 2015.

In ordine all'adesione in data 03.12.2015 all'aumento di capitale per l'*“Offerta in Opzione agli azionisti di massime n. 4.987.123 azioni ordinarie [REDACTED] di nuova emissione”*, come già rilevato, la scheda prodotto sottoscritta dall'attore reca un'adeguata informativa in merito agli specifici rischi dell'investimento.

Deve tuttavia osservarsi come, anche in questo caso, la convenuta non abbia provato di aver adempiuto all'obbligo contrattuale di consegnare il prospetto informativo.

Deducendo di aver valutato l'adeguatezza dell'operazione la convenuta ha inoltre ammesso di aver agito in esecuzione di un servizio di consulenza. La consulenza in materia di

investimenti implica, ai sensi dell'art. 1, comma 5-*septies*, TUF *“la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari”*.

Comporta inoltre l'obbligo di valutare l'adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati rispetto alla conoscenza ed esperienza del cliente, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento.

Nella fattispecie in esame la formulazione di una raccomandazione personalizzata non risulta provata.

La valutazione di adeguatezza che la convenuta asserisce di aver effettuato non tiene del resto conto della situazione finanziaria del cliente e, in particolare, del suo portafoglio titoli, composto al 100% da azioni. Sul punto l'art. 40 del Reg. Intermediari stabilisce espressamente che *“Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente.”* La valutazione positiva di adeguatezza non è stata pertanto espressa in conformità al dettato del Regolamento Intermediari, non avendo considerato l'operazione nel più ampio quadro del portafoglio dell'investitore.

Ne discende, anche per quanto attiene all'operazione in considerazione, l'inadempimento della convenuta.

5. SULLE DOMANDE DI RISOLUZIONE E RIPETIZIONE, NONCHÉ SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE.

Posto l'accertamento che precede, occorre procedere al vaglio della domanda di risoluzione per inadempimento che l'attore ha formulato con riguardo non al contratto quadro, bensì alle sole operazioni di investimento contestate.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto come *“Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del*

contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo" (Cass. civ., Sez. I, ord. 31.03.2021, n. 8997). La risoluzione presuppone in ogni caso, ai sensi dell'art. 1455 c.c., che l'inadempimento sia di non scarsa importanza (Cass. civ., Sez. I, 23.05.2017, n. 12937). Alla valutazione di non scarsa importanza ovvero gravità concorrono sia elementi di carattere oggettivo, dati dall'interesse del creditore all'adempimento ovvero dall'incidenza nell'economia complessiva del contratto, sia elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti, come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.10.2014, n. 22346; Cass. civ., Sez. III, 04.03.2022, n. 7187).

Nel caso di specie non può negarsi, su un piano oggettivo, la rilevanza che gli obblighi gravanti sull'intermediario rivestono nell'economia complessiva del contratto, stante l'interesse dell'investitore a compiere scelte consapevoli e ponderate.

Sul piano soggettivo, d'altra parte, la condotta della convenuta non può essere qualificata come incolpevole, né è dato ravvisare un inadempimento o una protratta tolleranza dell'attore.

In definitiva, l'inadempimento della convenuta deve essere qualificato come grave, con conseguente accoglimento della domanda attorea di risoluzione dei contratti di acquisto di azioni e di restituzione delle somme corrisposte in virtù degli stessi.

Trattandosi di debito di valuta su tali somme non spetta la rivalutazione, mentre devono essere riconosciuti gli interessi legali. Questi decorrono dal giorno del pagamento, non potendo considerarsi in buona fede la convenuta inadempiente (cfr. Cass. civ., Sez. II, 31.01.2019, n. 2993: *"Nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli obblighi*

restitutori tra le parti è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali. Ne consegue che, ai fini della decorrenza degli interessi, rileva la condizione soggettiva dell'"accipiens" al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirla dal giorno del pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda, se in buona fede."; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, ord. 26.09.2023, n. 27390).

Alla luce di quanto precede deve essere accolta altresì la domanda, formulata dalla convenuta in via riconvenzionale, di condanna dell'attore alla restituzione dei titoli oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato.

A quest'ultimo riguardo la banca ha comprovato, attraverso il deposito delle relative contabili, che l'attore ha ricevuto, a titolo di dividendi, l'importo di € 5.396,76, che va detratto da quanto dovuto a titolo di restituzione di capitale ed interessi (cfr. doc. 13 e 17 fasc. di parte convenuta: € 340,30 in data 24.04.2012; € 479,50 in data 25.04.2013, € 479,50 in data 06.05.2014; € 443,50 in data 01.04.2015; € 503,20 in data 13.04.2016; € 372,61 in data 18.04.2018; € 503,20 in data 03.04.2019; € 1.118,82 in data 01.04.2022; € 1.156,13 in data 03.04.2023).

Ne discende la risoluzione delle operazioni per cui è causa, con condanna dell'attore alla restituzione delle azioni acquistate ovvero sottoscritte (n. 2.521 azioni), e condanna della convenuta alla restituzione dei corrispettivi percepiti, comprensivi di tutti gli oneri e spese e con l'aggiunta degli interessi legali, nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. e, dalla proposizione della domanda, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. Da tali corrispettivi devono essere detratti, nelle rispettive date di valuta, i dividendi netti versati all'attore, da imputare prima agli interessi e poi al capitale, secondo il calcolo di cui alla seguente tabella.

	CAPITALE	INTERESSI	DIVIDENDI	TOT. CAPITALE	TOT. INTERESSI
6.9.11	€ 9.961,65			€ 9.961,65	€ 0,00
6.9-17.10.11		€ 16,78		€ 9.961,65	€ 16,78
18.10.11	€ 6.088,88			€ 16.050,53	€ 16,78
18.10.11-23.1.12		€ 74,09		€ 16.050,53	€ 90,87
24.1.12	€ 10.146,60			€ 26.197,13	€ 90,87
24.1-23.4.12		€ 161,49		€ 26.197,13	€ 252,36
24.4.12			-€ 340,30	€ 26.109,19	€ 0,00
24.4-27.12.12		€ 441,71		€ 26.109,19	€ 441,71
28.12.12	€ 10.643,00			€ 36.752,19	€ 441,71
29.12.12-24.4.13		€ 292,00		€ 36.752,19	€ 733,71
25.4.13			-€ 479,50	€ 36.752,19	€ 254,21
25.4.13-5-5.14		€ 755,18		€ 36.752,19	€ 1.009,39
6.5.14			-€ 479,50	€ 36.752,19	€ 529,89
6.5.14-31.3.15		€ 285,96		€ 36.752,19	€ 815,85
1.4.15			-€ 443,50	€ 36.752,19	€ 372,35
1.4.15-27.1.16		€ 143,39		€ 36.752,19	€ 515,74
28.1.16	€ 10.003,20			€ 46.755,39	€ 515,74
28.1.16-12.4.16		€ 19,73		€ 46.755,39	€ 535,47
13.4.16			-€ 503,20	€ 46.755,39	€ 32,27
13.4.16-17.4.18		€ 155,00		€ 46.755,39	€ 187,27
18.4.18			-€ 372,61	€ 46.570,05	€ 0,00
18.4.18-2.4.19		€ 192,28		€ 46.570,05	€ 192,28
3.4.19			-€ 503,20	€ 46.259,13	€ 0,00

3.4.19-31.3.22		€ 446,18		€ 46.259,13	€ 446,18
1.4.22			-€ 1.118,82	€ 45.586,49	€ 0,00
1.4.22-11.10.22		€ 301,31		€ 45.586,49	€ 301,31
12.10.22-2.4.23		€ 2.005,80		€ 45.586,49	€ 2.307,11
3.4.23			-€ 1.156,13	€ 45.586,49	€ 1.150,98

A seguito della compensazione con gli importi ad essa dovuti, la convenuta è pertanto tenuta a pagare all'attore la somma di € 45.586,49 a titolo di capitale, di € 1.150,98 a titolo di interessi, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., sulla somma di € 45.586,49, dal 03.04.2023 al saldo.

All'accoglimento della domanda di risoluzione consegue l'assorbimento della domanda attorea di risarcimento del danno.

6. SPESE DI LITE.

Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).

La convenuta va dunque condannata alla rifusione in favore dell'attore delle spese del giudizio, da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n. 55/2014 (tab. n. 2 - scaglione di valore: da € 26.000,01 ad € 52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione del 30% per la fase istruttoria, stante la limitata attività processuale espletata, e dunque in complessivi € 7.074,20, oltre 15% per spese forfettarie, oltre CPA e IVA come per legge, oltre € 545,00 per anticipazioni e spese successive necessarie.

All'attore spetta altresì la rifusione delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria, da liquidarsi in complessivi € 810,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre CPA e IVA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:

- 1) **dichiara** la risoluzione dei contratti di acquisto e di sottoscrizione di azioni oggetto di causa per grave inadempimento della convenuta [REDACTED] [REDACTED] l'effetto
- 2) **condanna** l'attore [REDACTED] alla restituzione in favore della convenuta [REDACTED] delle azioni per cui è causa, nel numero di 2.521;
- 3) **condanna** la convenuta [REDACTED] già operata la compensazione con gli importi a questa dovuti in conseguenza della risoluzione, al pagamento in favore dell'attore [REDACTED] [REDACTED] dell'importo di € 45.586,49 a titolo di capitale, di € 1.150,98 a titolo di interessi, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma di € 45.586,49 dal 03.04.2023 al saldo;
- 4) **condanna** la convenuta [REDACTED] a rifondere all'attore [REDACTED] le spese del presente giudizio e del procedimento di mediazione, che liquida in € 7.884,20, oltre 15% per spese forfettarie, oltre CPA e IVA come per legge, oltre € 545,00 per anticipazioni e spese successive necessarie.
- Bolzano, 27.03.2024

Il Giudice
dott. Michael Grossmann